



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data **26 LUG. 2017** Protocollo N° **305938** Class: C.101 Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: D.Lgs. 03 aprile 2006 n° 152 - *Autorizzazione integrata ambientale.*  
*Ditta Ecologica Tredi srl*  
*Trasmissione Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio*  
*n° 65 del 17.07.2017.*

**Spett.le**  
**Ecologica Tredi Srl**  
**Via dei Caslelbarco, 9 A**  
**37100 - VERONA**  
*info@pec.ecologicatredi.it*

**Al Comune di Legnago**  
**Via XX Settembre, 29**  
**37045 - LEGNAGO (VR)**  
*legnago.vr@cert.ip-veneto.net*

**Alla Provincia di Verona**  
**Via delle Franceschine, 10**  
**37122 - VERONA**  
*provincia.verona@cert.ip-veneto.net*

**All'ARPAV**  
**Dipartimento Provinciale di Verona**  
**Via A. Dominutti, 8**  
**37135 - VERONA**  
*dapvr@pec.arpav.it*

**All'ARPAV**  
**Direzione Generale**  
**Via Matteotti, 27**  
**35137 - PADOVA**  
*protocollo@pec.arpav.it*

Si trasmette in allegato, per quanto di competenza, copia del Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n° 65 del 17.07.2017 in oggetto.

Distinti saluti.

**UNITA' ORGANIZZATIVA**  
**TUTELA DELL' ATMOSFERA**

Il Direttore

- Ing. *Roberto Morandi* -

*A decorrere dal 09.01.2017 l'indirizzo PEC della struttura è stato modificato in [ambiente@pec.regione.veneto.it](mailto:ambiente@pec.regione.veneto.it)  
Il precedente indirizzo [dip.ambiente@pec.regione.veneto.it](mailto:dip.ambiente@pec.regione.veneto.it) non è più valido*

**Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Ambiente**  
**Unità Organizzativa Tutela dell' Atmosfera**  
Dorsoduro, 3494 A – 30123 Venezia – tel 041/2792443– fax 041/2792422  
e-mail: [atmosfera@regione.veneto.it](mailto:atmosfera@regione.veneto.it) – <http://www.regione.veneto.it> – pec: [ambiente@pec.regione.veneto.it](mailto:ambiente@pec.regione.veneto.it)



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 65 DEL 17 LUGLIO 2017.....

OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale per attività di cui ai punti 5.1, 5.3, 5.5 dell'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006.  
Ditta Ecologica Tredi S.r.l. Installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con sede legale in Via dei Castelbarco, 9/A Verona ed ubicazione installazione in Via Ponzina, 1/D Legnago (VR).  
Riesame ai sensi dell'articolo 29-*octies* del d.lgs. n. 152/2006.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si riesamina l'Autorizzazione Integrata Ambientale in possesso della Ditta Ecologica Tredi S.r.l., già rilasciata con DSRA n. 9 dell'8 febbraio 2013 e ss.mm.ii., sostituendo e revocando tutti i precedenti provvedimenti rilasciati alla medesima Ditta in materia di AIA.

---

## IL DIRETTORE DI AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO

- (1) VISTO il Decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente n. 9 del 08.02.2013 con cui si rilascia l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Ditta Ecologica Tredi S.r.l., per l'attività di cui al punto 5.1 dell'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, a seguito della DGR n. 1112 del 28.04.2009 di approvazione del progetto sottoposto a procedura di VIA e Autorizzazione Integrata Ambientale;
- (2) VISTO il Decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente n. 53 del 14.08.2013 che modifica l'AIA di cui al DSRA n. 9 del 08.02.2013;
- (3) VISTE le modifiche apportate all'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006 con d.lgs. n. 46 del 04.03.2014, che comportano la necessità di autorizzare le operazioni di cui ai punti 5.1, 5.3, 5.5 del medesimo allegato per le attività svolte presso l'installazione, precedentemente ricomprese interamente al punto 5.1;
- (4) VISTE le comunicazioni della Ditta Ecologica Tredi S.r.l. in data 30.05.2013 (prot. reg. n. 230602 del 30.05.2013), 05.08.2013 (prot. reg. n. 337058 del 08.13.2013), 05.11.2013 (prot. reg. n. 492055 del 13.11.2013), 05.12.2013 (prot. reg. n. 545829 del 12.12.2013), 22.01.2014 (prot. reg. n. 35355 del 27.01.2014), del 22.01.2014 (prot. reg. n. 35363 del 27.01.2014), 18.04.2014 (prot. reg. n. 176385 del 22.04.2014), 30.01.2015 (prot. reg. n. 44383 del 02.02.2015), 30.01.2015 (prot. reg. n. 44379 del 02.02.2015), 30.01.2015 (prot. reg. n. 44378 del 02.02.2015), 25.02.2015 (prot. reg. n. 89572 del 02.03.2015), 01.07.2015 (prot. reg. n. 274880 del 03.07.2015), 23.12.2015 (prot. reg. n. 527637 del 28.12.2015);
- (5) VISTA la nota prot. reg. n. 274148 del 03.07.2015 con cui si comunica l'avvio del procedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-*octies* del d.lgs. n. 152/2006, per la ridefinizione delle modalità gestionali dell'installazione al fine di incrementarne il livello di sicurezza, alla luce anche degli episodi di incendio e scoppio verificatisi nei giorni 27.05.2015 (nota prot.reg. n. 229216 del 03.06.2015) e 24.06.2015 (nota prot.reg. n. 262780 del 25.06.2015);

- (6) VISTA la nota prot. reg. n. 314776 del 31.07.2015, con cui, nel richiedere il parere agli Enti competenti a riscontro della sopra citata comunicazione della Ditta acquisita al prot. reg. n. 274880 del 03.07.2015, si ipotizza che anche la ridefinizione dei quantitativi dei rifiuti gestibili presso l'installazione possa contribuire a ridurre i rischi e incrementare i livelli di sicurezza;
- (7) VISTO il verificarsi dell'ulteriore episodio di autocombustione in data 06.10.2015, come da comunicazione della Ditta, acquisita al prot. reg. n. 403006 del 07.10.2015;
- (8) VISTA la nota prot. reg. n. 458690 del 11.11.2015 di trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi finalizzata al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, convocata con nota prot. reg. n. 376233 del 21.09.2015 e tenutasi in data 08.10.2015;
- (9) VISTA la nota della Ditta Ecologica Tredi S.r.l. del 28.01.2016, acquisita al prot. reg. n. 33278 del 28.01.2016, con la quale si riscontra alle richieste di documentazione emerse in Conferenza di Servizi, si osserva nel merito delle proposte di riesame dell'AIA discusse nella medesima sede e si invia una dichiarazione inerente la verifica sulla sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento di cui al DM n. 272 del 13.11.2014;
- (10) VISTA la relazione finale dell'Ispezione Ambientale Integrata, eseguita da ARPAV nei giorni 08.09.2016, 27.09.2016 e 15.11.2016, datata 22.02.2017 e acquisita al prot. reg. n. 73710 del 22.02.2017, che accerta alcune criticità e difformità, in particolare per quanto concerne il sistema di controllo dei rifiuti in entrata e l'omologa, il sistema di aspirazione e ricambio dell'aria, le rilevazioni fonometriche, le operazioni di trattamento eseguite sui rifiuti, specie in riferimento alla perdita delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, la classificazione dei rifiuti destinati alle spedizioni transfrontaliere;
- (11) CONSIDERATO che tra le sopra richiamate criticità rilevate da ARPAV si evidenzia in particolare il fatto che non viene attribuita la sommatoria delle classi di pericolosità al rifiuto esitante dal trattamento meccanico di rifiuti contraddistinti da diversi codici CER e diverse classi di pericolosità, nonostante il trattamento effettuato, consistente in accorpamento e, al massimo, riduzione volumetrica, non è in grado di giustificare la perdita della classi di pericolosità, considerato che i rifiuti non subiscono alcuna selezione per eliminare le parti pericolose;
- (12) RILEVATA pertanto la necessità di procedere ad una puntuale individuazione delle lavorazioni effettuate in installazione e alla conseguente revisione della declaratoria delle operazioni autorizzate, in modo da identificare precisamente e inequivocabilmente le specifiche operazioni cui sono sottoposti i singoli rifiuti, consentendo la corretta gestione dei flussi e i relativi controlli;
- (13) VISTA la nota regionale prot. n. 90134 del 06.03.2017, con cui si anticipano alla Ditta gli esiti dell'iter istruttorio, anche alla luce delle criticità, difformità ed esigenze sopra richiamate, e contestualmente si richiede alla Ditta di fornire i diagrammi di flusso aggiornati, con riferimento a ciascuna linea di gestione attiva presso l'installazione, al fine della puntuale revisione delle operazioni autorizzate;
- (14) ATTESO che la Ditta non ha, alla data del presente provvedimento, fornito la documentazione richiesta con la nota di cui al punto precedente;
- (15) VISTE le note prot. reg. n. 121061 del 24.03.2017 e prot. reg. 208988 del 29.05.2017 di trasmissione dei verbali della Conferenza di Servizi finalizzata alla conclusione del procedimento di riesame dell'AIA, convocate rispettivamente con nota prot. reg. n. 87755 del 03.03.2017 e prot. reg. n. 163886 del 27.04.2017, tenutesi in data 14.03.2017 e in data 17.05.2017;
- (16) VISTO il parere ARPAV del 19.05.2017 in merito alle limitazioni sulla miscelazione di rifiuti pericolosi (HP2, HP3, HP15), acquisito al prot.reg. n. 198617 del 22.05.2017;

- (17) VISTA la nota della Ditta Ecologica Tredi S.r.l. del 31.05.2017, acquisita al prot. reg. n. 216679 del 01.06.2017, relativa ad osservazioni e proposte per la determinazione dei contenuti del provvedimento di AIA, alcune delle quali non risultano accoglibili, come motivato con nota prot. reg. n. 226704 del 09.06.2017;
- (18) VISTA la nota della Ditta Ecologica Tredi S.r.l. del 16.06.2017, acquisita al prot. reg. n. 240167 del 19.06.2017, con cui sono trasmesse le ulteriori osservazioni alla bozza di provvedimento AIA e all'Allegato elenco dei codici CER trattabili nelle singole operazioni, nonché la planimetria dell'installazione precedentemente richiesta;
- (19) CONSIDERATO che con nota prot. reg. n. 262822 del 03.07.2017 i competenti Uffici regionali hanno provveduto a controdurre puntualmente le osservazioni sopra richiamate, con particolare riferimento alle proposte non accoglibili;
- (20) VISTA la nota della Ditta Ecologica Tredi S.r.l. del 06.07.2017, prot. n. 276181 del 07.07.2017 con la quale sono trasmesse alcune osservazioni alla sopra citata nota del 03.07.2017;
- (21) CONSIDERATO che con nota del 11.07.2017, prot. n.284065, i competenti Uffici regionali hanno provveduto a controdurre puntualmente le osservazioni sopra richiamate, con particolare riferimento alle motivazioni relative alle limitazioni delle operazioni di selezione del codice CER 150202\*/03 e di utilizzo del vaglio mobile;
- (22) CONSIDERATO che l'operazione di accorpamento, consistente nell'unione di rifiuti provenienti da produttori diversi, aventi medesimo codice CER e, qualora i rifiuti siano pericolosi, medesime caratteristiche di pericolosità, è finalizzata all'invio dei rifiuti a successivi impianti e, considerate le modalità gestionali adottate dalla Ditta, anche ad altre linee di lavorazione in installazione, in ragione del verificarsi di tempistiche prolungate per l'avvio a recupero, come segnalato dalla Ditta stessa e confermato da ARPAV in sede di Conferenza di Servizi del 14.03.2017;
- (23) CONSIDERATO che le operazioni di miscelazione devono avvenire in condizioni di sicurezza, ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti ad eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
- (24) RITENUTO pertanto di non autorizzare la miscelazione in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006 dei rifiuti caratterizzati da HP1 con rifiuti caratterizzati da altre HP, nonché la miscelazione tra loro dei rifiuti caratterizzati da HP2, HP3, HP15 (riconducibile ad HP2 e HP3), al fine di contenere il rischio di esplosioni ed incendi, come indicato anche nella richiamata documentazione trasmessa dalla Ditta;
- (25) RITENUTO di prevedere opportune ulteriori limitazioni per la miscelazione dei rifiuti caratterizzati da HP2, HP3, HP15 (riconducibile ad HP2 e HP3) con altri rifiuti pericolosi, come da parere di ARPAV sopra richiamato, da specificarsi nel Piano di Monitoraggio e Controllo/Piano di Gestione Operativa;
- (26) RITENUTO di limitare ad una specifica area dell'installazione la miscelazione dei rifiuti che presentano rischi di incendio, in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006 (ad eccezione dei rifiuti liquidi contenuti COV per i quali la miscelazione e il travaso avvengono in area dedicata con l'utilizzo di apposito sistema di captazione), stabilendo altresì dei limiti quantitativi specifici riferiti all'operazione di miscelazione di tali rifiuti, al fine di contenere i rischi e incrementare i livelli di sicurezza dell'installazione;
- (27) RITENUTO pertanto di ridurre i quantitativi di rifiuti stoccabili nell'area in cui viene effettuata la miscelazione dei rifiuti che presentano rischio di incendio, come da parere di ARPAV espresso nel corso della Conferenza di Servizi del 17.05.2017, con conseguente adeguamento dei quantitativi massimi stoccabili in installazione, stabiliti con DSRA n. 9/2013, tenuto conto delle comunicazioni di modifiche non sostanziali di cui alle note acquisite al prot. reg. n. 230602 del 30.05.2013 e n. 527637 del 28.12.2015;

- (28) RITENUTO di ribadire che le attività di miscelazione non costituiscono trattamenti chimico-fisici tali da modificare le caratteristiche di pericolo dei rifiuti attraverso la trasformazione di composti pericolosi in composti non pericolosi, come specificato nella circolare regionale prot. n. 518498 del 27.12.2016, pubblicata sul sito internet della Regione del Veneto;
- (29) PRESO ATTO che la miscelazione include la diluizione di sostanze pericolose, come ricordato anche al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006 e che, pertanto, l'autorizzazione in deroga a detto comma deve valutare tale fattispecie;
- (30) CONSIDERATO che ciascun rifiuto componente la miscela deve essere compiutamente caratterizzato, con riguardo, tra l'altro, al ciclo produttivo di provenienza, alle materie prime in esso impiegate e agli eventuali contaminanti presenti, così da attribuire, su basi razionali e adeguate conoscenze ed, eventualmente, con il ricorso a prove analitiche, le pertinenti caratteristiche di pericolo HP;
- (31) RICHIAMATO l'art 184, comma 5-ter del d.lgs. n. 152/2006, il quale recita: *“la declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto”*;
- (32) CONSIDERATO che alla miscela in uscita, nelle more dell'emanazione degli indirizzi tecnici in materia di miscelazione di cui all'art. 17 del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, approvato con DCR n. 30 del 29.04.2015, deve essere attribuita la sommatoria delle caratteristiche di pericolo possedute dai rifiuti costituenti la miscela, anche nel caso in cui la miscelazione possa avere comportato la diluizione al di sotto delle soglie specifiche per l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo;
- (33) CONSIDERATO che la caratterizzazione e l'attribuzione delle HP come “sommatoria” devono, di norma, essere riferite alla specifica partita di miscelazione poiché i rifiuti esitanti da operazioni di miscelazione non si intendono regolarmente generati da cicli produttivi costanti, fatte salve le attività basate su “ricette standard”;
- (34) RITENUTO pertanto, di stabilire che la documentazione inerente la caratterizzazione della miscela deve essere rappresentativa della medesima e includere l'indicazione delle HP come “sommatoria”, nelle more dell'emanazione degli indirizzi tecnici in materia di miscelazione di cui all'art. 17 del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, approvato con DCR n. 30 del 29.04.2015;
- (35) CONSIDERATO che per la miscelazione in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006 è necessario definire idonei gruppi di miscelazione, individuando le finalità della miscelazione, i CER interessati, i destini cui vengono avviate le miscele, al fine di consentire la verifica dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006; in assenza di una proposta aggiornata da parte della Ditta, si ritiene di assentire la miscelazione in deroga esclusivamente per i CER inclusi nei gruppi di miscelazione previsti dall'Allegato II della documentazione di progetto di cui alla DGR n. 1112/2009, come integrato dalla comunicazione della Ditta del 05.11.2013 (prot. reg. n. 492055 del 13.11.2013), anche tenuto conto delle ulteriori modalità operative specificate nella comunicazione del 28.01.2016 (prot. reg. 33278 del 28.01.2016), fatte salve le prescrizioni di cui al presente provvedimento e alcune valutazioni specifiche con riferimento a singoli CER che per loro natura non si ritengono assoggettabili a miscelazione alla luce degli attuali orientamenti normativi e procedurali, come ad esempio i rifiuti stabilizzati o solidificati;
- (36) CONSIDERATO che la sentenza n. 75/2017 della Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 49 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 che aveva introdotto il comma 3-bis all'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006, secondo cui le miscelazioni non in deroga

al comma 1 del medesimo articolo non erano sottoposte ad autorizzazione e a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge;

- (37) CONSIDERATO che non è ammessa in nessun caso la perdita delle caratteristiche di pericolo di un rifiuto in assenza di uno specifico trattamento volto alla rimozione degli inquinanti che ne determinano la pericolosità, come peraltro evidenziato nella sopra richiamata relazione ARPAV del 22.02.2017;
- (38) CONSIDERATO che, sulla base della documentazione agli atti, dei contenuti delle relazioni di ARPAV, delle BAT di settore riguardanti il trattamento chimico – fisico dei rifiuti, le operazioni di selezione e cernita e/o di riduzione volumetrica dei rifiuti condotte presso l'installazione non costituiscono un trattamento tale da giustificare la rimozione delle HP e, pertanto, i rifiuti sottoposti a dette operazioni mantengono le loro caratteristiche originali di pericolosità, a meno che non sia dimostrata con adeguata documentazione tecnica l'effettiva separazione della frazione in cui si concentrano i contaminanti;
- (39) CONSIDERATO che si configurano come operazioni R3, R4, R5, esclusivamente le operazioni che portano alla cessazione di qualifica di rifiuto, mentre si configurano come R12 le operazioni di pretrattamento volte a preparare i rifiuti ad un successivo recupero;
- (40) CONSIDERATO che, ai fini della cessazione di qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006, si fa attualmente riferimento, nell'ordine, alla disciplina comunitaria, ai decreti ministeriali, ai criteri definiti caso per caso nelle autorizzazioni rilasciate dall'autorità competente, e, in quest'ultima fattispecie, devono essere specificamente accertate le condizioni di cui all'art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006, mediante apposita documentazione;
- (41) RITENUTO pertanto di assentire, in assenza di più dettagliate informazioni, esclusivamente le cessazioni di qualifica di rifiuto come normate dai regolamenti comunitari e dai decreti ministeriali relativi alle procedure semplificate, ferma restando la possibilità di successive integrazioni sulla base della presentazione di adeguata documentazione;
- (42) CONSIDERATO inoltre, che è opportuno distinguere le operazioni di recupero in base ai diversi materiali che possono essere ottenuti con cessazione di qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006; nel caso particolare del recupero di inerti, è assunta come norma di riferimento tecnica la circolare ministeriale n. UL/2005/5205, come richiesto dalla Ditta nella documentazione integrativa alla domanda di AIA, di cui alla nota del 21.12.2012 (prot. reg. n. 581461 del 21.12.2012);
- (43) CONSIDERATO che è necessario meglio esplicitare, nella declaratoria delle operazioni autorizzate, le operazioni di recupero R12 di rifiuti a matrice plastica e di recupero R12 di rifiuti metallici, nelle medesime linee tecnologiche rispettivamente del recupero R3 di rifiuti a matrice plastica e del recupero R4 di rifiuti metallici, intese come operazioni di pretrattamento finalizzata al recupero, per i casi in cui non si giunga a cessazione di qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006;
- (44) CONSIDERATO che è altresì necessario meglio esplicitare nella declaratoria delle operazioni autorizzate, l'operazione di trattamento dei filtri dell'olio, che si configura come operazione di pretrattamento finalizzata prevalentemente all'invio a recupero delle frazioni dei metalli e degli oli;
- (45) CONSIDERATO che la stabilizzazione, ai sensi della Decisione della Commissione europea n. 955/2014, individua processi che modificano la pericolosità dei componenti dei rifiuti e trasformano i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi e si configura come un trattamento finalizzato prioritariamente allo smaltimento, come specificato nelle BAT 85 e 90 del WTI e rispettivo, nella versione italiana, Cap E2 "*Conclusioni dei Bref*" (come previsto all'art. 29-bis del d.lgs.152/2006);
- (46) CONSIDERATO che la solidificazione, ai sensi della Decisione della Commissione europea n. 955/2014, individua processi che influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti per mezzo di

appositi additivi, senza modificare le proprietà chimiche dei rifiuti stessi e si configura come un trattamento finalizzato prioritariamente allo smaltimento, come specificato nelle BAT 85 e 90 del WTI e rispettivo, nella versione italiana, Cap E2 “*Conclusioni dei Bref*” (come previsto all’art. 29-*bis* del d.lgs.152/2006);

- (47) CONSIDERATO che l’operazione di mero addensamento del rifiuto con l’aggiunta di calce e/o materiale assorbente, operata presso l’installazione, non si configura come trattamento chimico-fisico, bensì come miscelazione di rifiuti con altre sostanze o materiali;
- (48) CONSIDERATO altresì che non sono state fornite da parte della Ditta adeguate informazioni concernenti operazioni di disidratazione/reidratazione nell’ambito dell’istruttoria di riesame, come già espresso al punto (14);
- (49) CONSIDERATO che la separazione gravimetrica mediante decantazione operata presso l’installazione si configura come una specifica modalità di selezione e cernita e non come trattamento chimico-fisico;
- (50) RITENUTO pertanto di distinguere, nel merito delle attività svolte nell’installazione, le operazioni di selezione e cernita in: operazioni di eliminazione delle frazioni estranee, operazioni di selezione e cernita di rifiuti misti, operazioni di smontaggio di rifiuti composti, operazioni di separazione gravimetrica;
- (51) CONSIDERATO che l’operazione di selezione e cernita di rifiuti misti e l’operazione di smontaggio di rifiuti composti sono effettuate nell’ottica di migliorare il recupero dei rifiuti, consentendo il riciclaggio delle diverse componenti, ancorché possano dare origine anche a frazioni residuali da destinare a smaltimento, e pertanto sono autorizzate esclusivamente come operazioni di recupero;
- (52) RITENUTO in ragione di tutto quanto sopra espresso, di aggiornare le operazioni assentite per i singoli CER nell’AIA di cui al DSRA n. 9/2013, articolando le operazioni di cui agli allegati B e C alla parte IV del d.lgs. 152/2006 sulla base della nuova declaratoria dell’AIA riesaminata, e di adeguare le operazioni ammesse per i singoli CER in funzione della loro effettiva idoneità ad essere sottoposti alle diverse operazioni di recupero e/o smaltimento;
- (53) RITENUTO di assumere, limitatamente all’indicazione dei CER che possono essere presenti nelle diverse aree dell’installazione, la tabella “Elenco codici autorizzati e rispettive aree autorizzate”, presentata dalla Ditta con la citata nota del 28.01.2016, acquisita al protocollo regionale n. 33278 del 28.01.2016, fermo restando che le operazioni autorizzate per i singoli CER sono quelle stabilite dal presente provvedimento;
- (54) CONSIDERATO che la verifica della sussistenza dell’obbligo di presentare la relazione di riferimento deve essere condotta conformemente alla procedura di cui all’Allegato 1 del D.M. n. 272 del 13.11.2014, per tutte le attività di cui all’Allegato VIII del d.lgs. n. 152/2006, in ragione del possibile uso, produzione o rilascio di sostanze pericolose in base alla classificazione di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, e va verificata, in caso di superamento delle soglie indicate nel D.M. n. 272 del 13.11.2014, la possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito di installazione dell’impianto;
- (55) CONSIDERATO che le prescrizioni dell’AIA riesaminata possono implicare adeguamenti significativi dal punto di vista logistico e gestionale rispetto alle condizioni definite nel DSRA n. 9/2013 e ss.mm.ii. e, pertanto, risulta opportuno concedere alla Ditta congrue tempistiche per l’adeguamento alle nuove prescrizioni, con l’eccezione delle prescrizioni inerenti la gestione dei rifiuti a rischio di incendio ed esplosione, che si ritengono direttamente applicabili;
- (56) RICHIAMATE le criticità e difformità rilevate da ARPAV nel corso dell’Ispezione Ambientale Integrata, di cui alla citata relazione del 22.02.2017, in particolare per quanto concerne il sistema di controllo dei rifiuti in entrata e l’omologa, il sistema di aspirazione e ricambio dell’aria, le rilevazioni fonometriche, le operazioni di trattamento eseguite sui rifiuti, specie in

riferimento alla perdita delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti e alla classificazione dei rifiuti destinati alle spedizioni transfrontaliere;

(57) RITENUTO per tutto quanto argomentato, di rilasciare alla Ditta Ecologica Tredi S.r.l l'Autorizzazione Integrata Ambientale riesaminata, ai sensi degli articoli 29-*sexies* e 29-*octies* del d.lgs. n. 152/2006;

## DECRETA

1. di rilasciare alla Ditta Ecologica Tredi S.r.l., P.IVA 02838880231, con sede legale in via dei Castelbarco, 9/A in Comune di Verona, l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-*sexies* del d.lgs. n. 152/2006, relativa all'installazione ubicata in via Ponzina, 1/D in Comune di Legnago (VR), catastalmente censita al Foglio 21, mappale n. 459 - sub. 1, 2, 3, 4, 5, per le attività individuate al punto 5.1, 5.3 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, a seguito di riesame ai sensi dell'art. 29-*octies* del medesimo d.lgs. n. 152/2006 dell'AIA già rilasciata con DSRA n. 9/2013 e ss.mm.ii.;
2. di prevedere il successivo riesame dell'AIA rilasciata con il presente provvedimento secondo le modalità previste dall'art. 29-*octies* del d.lgs. n. 152/2006; in ogni caso la Ditta è tenuta a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell'AIA entro 12 (dodici) anni dalla data di rilascio dell'AIA di cui al presente provvedimento, in quanto risulta essere certificata UNI EN ISO 14001:2004;
3. di autorizzare la Ditta Ecologica Tredi S.r.l. a gestire presso l'installazione oggetto della presente autorizzazione le tipologie di rifiuti di cui all'**Allegato A** al presente Decreto, che ne costituisce parte integrante;
4. di comprendere nella presente Autorizzazione Integrata Ambientale le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
  - 4.1 autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, ai sensi della parte IV del d.lgs. n. 152/2006;
  - 4.2 autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V, Titolo I del d.lgs. n. 152/2006;
  - 4.3 autorizzazione allo scarico, ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006;
5. di autorizzare, nel rispetto delle successive prescrizioni, le seguenti attività di gestione rifiuti che potranno essere svolte dalla Ditta (con riferimento agli allegati B e C alla parte IV del d.lgs. 152/2006) nelle aree individuate nella planimetria (layout impiantistico) di cui all'**Allegato B** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante:
  - 5.1 stoccaggio [R13, D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti;
  - 5.2 stoccaggio [R13, D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, funzionale alle successive operazioni eseguite nell'installazione;
  - 5.3 stoccaggio [R13, D15] dei rifiuti prodotti dalla Ditta;
  - 5.4 accorpamento [R12, D14], con eventuale sconfezionamento, travaso e riconfezionamento, di carichi aventi il medesimo codice CER e medesime caratteristiche di pericolo, qualora il rifiuto sia pericoloso, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti o a linee di lavorazione/trattamento presso l'installazione; i rifiuti mantengono il codice CER di origine e le caratteristiche di pericolo;
  - 5.5 riduzione volumetrica [R12, D13] dei rifiuti per singolo CER e singola partita, mediante trituratore e/o pressa e/o benna a polipo; l'operazione può essere effettuata su tutti i rifiuti idonei ad essere



ridotti volumetricamente, comprese le frazioni esitanti dalle altre linee di lavorazione presso l'installazione, nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 10;

- 5.6 selezione e cernita di rifiuti, con eventuale sconfezionamento, travaso e riconfezionamento, distinta in:
- 5.6.1. eliminazione di frazioni estranee [R12, D13], mediante operatori e/o mezzi meccanici (vaglio mobile, polipo idraulico); i rifiuti mantengono lo stesso codice CER di origine e la medesima filiera (R/D) di destino, mentre le altre frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a recupero o a smaltimento, anche presso l'installazione;
  - 5.6.2. selezione e cernita di rifiuti misti [R12], mediante operatori e/o mezzi meccanici (vaglio mobile, polipo idraulico), finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero, con eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a recupero o, se residuali, anche a smaltimento, anche presso l'installazione;
  - 5.6.3. smontaggio di rifiuti composti [R12], finalizzato alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero con eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a recupero o, se residuali, anche a smaltimento, anche presso l'installazione;
  - 5.6.4. separazione gravimetrica di rifiuti [R12, D13], quale la decantazione ottenuta per effetto gravimetrico, anche mediante accorpamento; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta, e avviate a recupero o a smaltimento, anche presso l'installazione;
- 5.7 recupero di rifiuti a matrice plastica [R12], nella linea di recupero plastiche in area A, mediante selezione automatica, macinazioni, lavaggi/flottazione; le frazioni plastiche ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a recupero; l'acqua di lavaggio e gli scarti di lavorazione vanno gestiti come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviati a recupero o a smaltimento, anche presso l'installazione;
- 5.8 recupero di rifiuti metallici [R12] nella linea di recupero metalli in area F, mediante macinazioni, centrifugazioni, separazione dei metalli ferrosi tramite separatore magnetico, separazione dei metalli non ferrosi tramite induttore; le frazioni metalliche ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a recupero; gli scarti di lavorazione vanno gestiti come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviati a recupero o a smaltimento, anche presso l'installazione;
- 5.9 recupero di filtri olio [R12] nella linea di recupero filtri olio in area G, mediante selezione manuale, macinazione, separazione dei metalli ferrosi tramite separatore magnetico, separazione dei metalli non ferrosi tramite induttore, estrazione degli oli mediante evaporatore o pressatura; le frazioni metalliche vanno avviate alla linea di recupero metalli in area F, le altre frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a recupero o a smaltimento, anche presso l'installazione;
- 5.10 trattamento chimico-fisico [D9] di stabilizzazione e/o solidificazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi e/o immobilizzazione di composti lisciviabili, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi punti 14 e 15;
- 5.11 miscelazione [R12, D13], anche in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006, con eventuale riduzione volumetrica contestuale, da condursi nel rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi punti 12 e 13; le miscele di rifiuti ottenute vanno destinate a successivi impianti di trattamento;
- 5.12 recupero di rifiuti a matrice plastica [R3], nella linea di recupero plastiche in area A, mediante selezione automatica, macinazioni, lavaggi/flottazione, per la produzione di scaglia plastica, che cessa la qualifica di rifiuto (EoW), nel rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 11.1, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11; gli scarti di lavorazione vanno gestiti come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviati a recupero o a smaltimento, anche presso l'installazione;

- 5.13 recupero di rifiuti a matrice legnosa [R3] per la produzione di legno, che cessa la qualifica di rifiuto (EoW), nel rispetto delle prescrizioni di cui ai punti, 11.2, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11; gli scarti di lavorazione vanno gestiti come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviati a recupero o a smaltimento, anche presso l'installazione;
- 5.14 recupero di rifiuti a matrice cartacea [R3] per la produzione di materiale per l'industria cartaria, che cessa la qualifica di rifiuto (EoW), nel rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 11.3, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11; gli scarti di lavorazione vanno gestiti come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviati a recupero o a smaltimento, anche presso l'installazione;
- 5.15 recupero di rifiuti a matrice tessile [R3] per la produzione di materiale per l'industria tessile, che cessa la qualifica di rifiuto (EoW), nel rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 11.4, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11; gli scarti di lavorazione vanno gestiti come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviati a recupero o a smaltimento, anche presso l'installazione;
- 5.16 recupero di rifiuti metallici [R4] nella linea di recupero metalli in area F, mediante macinazioni, centrifugazioni, separazione dei metalli ferrosi tramite separatore magnetico, separazione dei metalli non ferrosi tramite induttore, per la produzione di materiale ferroso e non ferroso, che cessa la qualifica di rifiuto (EoW), nel rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 11.5, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11; gli scarti di lavorazione vanno gestiti come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviati a recupero o a smaltimento, anche presso l'installazione;
- 5.17 recupero di rifiuti a matrice vetrosa [R5] per la produzione di materiale per l'industria del vetro, che cessa la qualifica di rifiuto (EoW), nel rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 11.6, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11; gli scarti di lavorazione vanno gestiti come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviati a recupero o a smaltimento, anche presso l'installazione;
- 5.18 recupero di rifiuti a matrice inorganica [R5] per la produzione di materiale per l'edilizia, che cessa la qualifica di rifiuto (EoW), nel rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11; gli scarti di lavorazione vanno gestiti come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviati a recupero o a smaltimento, anche presso l'installazione;
6. di autorizzare, presso l'installazione, la gestione delle seguenti quantità di rifiuti:
- 6.1 quantità massima di rifiuti pericolosi e non pericolosi presenti in installazione: 4.800 Mg, suddivisi nelle seguenti aree:

<b>Aree</b>	<b>Quantitativi stoccabili (Mg)</b>
A	100
B	600
C	600
D	100
E	500
F	1.800
G	750
H	250
I	100
<b>Totale</b>	<b>4.800</b>

- 6.2 capacità massima stoccabile di rifiuti pericolosi e non pericolosi [R13, D15]: 4.800 Mg;
- 6.3 potenzialità massima di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi nelle altre operazioni [R3, R4, R5, R12, D13, D14, D9]: 1.200 Mg/giorno, per un quantitativo massimo di 100.000 Mg/anno;
7. di autorizzare, ove nel corso delle operazioni di cui ai punti precedenti derivino imballaggi costituiti da bancali (pallet), fusti e cisternette, la cessione a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti, a condizione che gli imballaggi in questione risultino, già all'atto dello sconfezionamento, privi di sostanze contaminanti e perfettamente funzionali; di tale eventualità deve essere dato atto nel sistema

gestionale di registrazione delle operazioni e mantenendo, in ogni caso, la rintracciabilità circa l'origine degli imballaggi in questione;

### Conferimento

8. di stabilire che il conferimento dei rifiuti debba avvenire secondo le seguenti modalità operative e gestionali:
  - 8.1 i rifiuti in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica, la quale omologa deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato; tale omologa deve essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente da produttore originario e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore originario; l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta;
  - 8.2 per i rifiuti in ingresso provenienti da micro raccolta la Ditta deve attenersi a quanto concordato con ARPAV, come riportato nella nota del medesimo Dipartimento Provinciale n. 68986/2012 del 15 giugno 2012, fatta salva la necessità di garantire le valutazioni relative alle caratteristiche di pericolo HP1, HP2, HP3 ed HP15 riconducibili;
  - 8.3 deve essere effettuato il controllo delle fonti radiogene per ogni carico in ingresso di rifiuti potenzialmente interessati, come individuati nel PMC, di cui al punto 19; in caso di positività al controllo delle fonti radiogene devono essere attuate le procedure previste dalla normativa in materia;
  - 8.4 i rifiuti urbani possono essere conferiti solo a seguito di accordi con il gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani o con altro soggetto legittimato al ritiro di tali rifiuti per il successivo recupero o smaltimento;
  - 8.5 i rifiuti metallici derivanti da processi metallurgici possono essere conferiti presso l'installazione solo previa verifica che non diano luogo, se posti a contatto con acqua, a reazioni esotermiche e/o ad esalazioni di gas;
  - 8.6 rimane fermo il rispetto delle norme stabilite dal Regolamento europeo (CE), n. 850/2004 del 29 aprile 2004 (inquinanti organici persistenti);

## Prescrizioni generali

### 9. di stabilire le seguenti prescrizioni generali:

- 9.1 la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 177 e 178 del d.lgs. n. 152/2006, e in conformità, per quanto di pertinenza, alle migliori tecniche disponibili applicabili di cui all'art. 29-*bis* del d.lgs. n. 152/2006, così come individuate con il D.M. del 29.01.2007 *Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59* (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2007 – Serie Generale n. 130);
- 9.2 la gestione dei rifiuti deve avvenire nelle aree individuate nella planimetria di cui all'Allegato B al presente decreto e le postazioni fisse adibite allo stoccaggio/lavorazione dei rifiuti devono essere identificate in maniera univoca con esplicito riferimento a tale planimetria; ogni modifica dell'Allegato B deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29-*nonies* del d.lgs. n. 152/2006; i CER che possono essere presenti nelle diverse aree dell'installazione, sono quelli individuati nella tabella "Elenco codici autorizzati e rispettive aree autorizzate", di cui alla comunicazione della Ditta acquisita al protocollo regionale n. 33278 del 28.01.2016, fermo restando che le operazioni autorizzate per i singoli CER sono quelle stabilite in Allegato A al presente provvedimento;
- 9.3 copia della planimetria di cui al precedente punto deve essere apposta e ben visibile in prossimità dell'ingresso all'installazione e a disposizione delle autorità di controllo;
- 9.4 devono essere stoccati separatamente i rifiuti da sottoporre a operazioni presso l'installazione nella filiera del recupero, i rifiuti da sottoporre a operazioni presso l'installazione nella filiera dello smaltimento, i rifiuti da inviare a impianti terzi nella filiera del recupero, i rifiuti da inviare a impianti terzi nella filiera dello smaltimento, i rifiuti prodotti dalla Ditta nella filiera del recupero, i rifiuti prodotti dalla Ditta nella filiera dello smaltimento, i prodotti ottenuti presso l'installazione a seguito delle operazioni di recupero (EoW);
- 9.5 le aree, compresi i serbatoi, i container, le vasche e i contenitori devono essere sempre muniti di cartellonistica ben visibile, per dimensione e collocazione, indicante i codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti, nonché la filiera di destinazione (R/D);
- 9.6 non sono ammessi cambi di codice ai rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto;
- 9.7 tutte le frazioni di rifiuti ottenute da operazioni di selezione e cernita e/o riduzione volumetrica mantengono le loro caratteristiche originali di pericolosità, a meno che non sia dimostrata, con adeguata documentazione tecnica, l'effettiva separazione, a seguito delle suddette operazioni, della frazione in cui si concentrano i contaminanti;
- 9.8 alle diverse operazioni di gestione dei rifiuti deve essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni delle registrazioni obbligatorie anche la puntuale precisazione dell'operazione svolta (selezione e cernita, eliminazione delle frazioni estranee, ecc.);
- 9.9 le aree adibite ad attività di gestione rifiuti, di transito, di parcheggio devono essere pavimentate e drenate; devono essere evitati sversamenti di sostanze inquinanti, deve essere garantita una regolare e continua manutenzione e pulizia delle caditoie di captazione delle acque di sgrondo del piazzale e di tutto il sistema di depurazione e convogliamento delle acque;
- 9.10 i contenitori utilizzati per i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono sempre essere accessibili alle ispezioni;
- 9.11 i contenitori dei rifiuti devono essere chiusi al fine di evitare emissioni diffuse di polveri e sostanze volatili, formazione di emissioni maleodoranti o spandimenti pregiudizievoli per l'ambiente; i

- contenitori contenenti rifiuti che per loro natura possono rilasciare liquidi debbono essere a tenuta ermetica;
- 9.12 i rifiuti stoccati in fusti non possono essere posti su più di due livelli per piano, come previsto dalle BAT di settore di cui al punto D.1.1.1.1, lettera l) – “Tecniche da tenere presente nello stoccaggio di rifiuti contenuti in fusti e altre tipologie di contenitori” (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2007 – Serie Generale n. 130, pagg. 35-36);
  - 9.13 i rifiuti allo stato fisico liquido dovranno essere stoccati solamente nelle aree dotate di apposito bacino di contenimento e/o sistema di captazione e raccolta spanti;
  - 9.14 la gestione dei rifiuti costituiti da RAEE deve essere effettuata in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 49/2014; in particolare deve essere rispettato quanto previsto dall’Allegato VII e dall’Allegato VIII del medesimo decreto legislativo;
  - 9.15 la gestione di rifiuti contenenti PCB e PCT deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 209/1999;
  - 9.16 la gestione dei veicoli fuori uso deve essere effettuata in conformità al d.lgs. n. 209/2003;
  - 9.17 la gestione di rifiuti costituiti da batterie e accumulatori deve essere effettuata in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 188/2008; in particolare deve essere rispettato quanto previsto dall’Allegato II del medesimo decreto legislativo; l’operazione di smontaggio può avvenire solo ed esclusivamente nei casi in cui il rifiuto non presenti parti liquide al suo interno;
  - 9.18 la gestione dei rifiuti costituiti da oli esausti deve essere effettuata in conformità all’articolo 216-*bis* del d.lgs. n. 152/2006 e al d.lgs. n. 95/1992;
  - 9.19 la gestione dei rifiuti sanitari deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 254/2003; i rifiuti sanitari a rischio infettivo possono essere sottoposti esclusivamente ad operazioni di stoccaggio (R13, D15) ed accorpamento (R12, D14) senza sconfezionamento;
  - 9.20 sui rifiuti contenenti amianto sono ammesse esclusivamente operazioni di stoccaggio o di accorpamento senza sconfezionamento, finalizzato all’ottimizzazione delle fasi di trasporto (D14); i rifiuti contenenti amianto devono essere stoccati evitando qualsiasi diffusione di fibre libere; qualora, in casi eccezionali, l’imballo del rifiuto risulti danneggiato, la Ditta è autorizzata a riconfezionare adeguatamente il rifiuto; l’area dedicata allo stoccaggio deve essere evidenziata con apposita segnaletica di immediata percezione visiva e protetta in modo tale da evitare qualsiasi rischio per gli operatori e per l’ambiente;
  - 9.21 deve essere prevista la presenza di sostanze adsorbenti, appositamente stoccate nella zona adibita ai servizi dell’impianto, da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi; deve essere inoltre garantita la presenza di detersivi sgrassanti;
  - 9.22 ogni settore dell’installazione deve essere sottoposto ad adeguata pulizia; deve essere inoltre evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;
  - 9.23 la Ditta deve disporre la regolare manutenzione ed il mantenimento in efficienza dei misuratori di livello e degli allarmi acustico/visivi presenti nelle cisterne, nonché provvedere alla loro installazione qualora assenti e/o in avaria;
  - 9.24 l’attività dell’installazione deve essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse, odori molesti o pericolosi;
  - 9.25 deve essere garantita in ogni momento la rintracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente nell’installazione mediante appropriato sistema di registrazione delle ubicazioni in cui ogni partita è stoccata; deve essere accuratamente e dettagliatamente registrata ogni singola operazione di conferimento, recupero/smaltimento e invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l’identificazione della provenienza,

della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione a cui è stata sottoposta;

- 9.26 ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. 36/2003, il deposito preliminare (D15) di rifiuti non può superare il limite temporale di 1 anno, mentre la messa in riserva (R13) non può superare il limite temporale di 3 anni, salvo motivate deroghe, su istanza della Ditta;
- 9.27 le aree individuate con la sigla E e D in planimetria, di cui all'Allegato B al presente provvedimento, devono essere dotate di idoneo sistema antincendio;

#### Riduzione volumetrica

10. di stabilire per la riduzione volumetrica le seguenti prescrizioni:

- 10.1 è vietata la riduzione volumetrica di rifiuti caratterizzati da HP1 o HP15 riconducibile ad HP1;
- 10.2 è vietata la riduzione volumetrica di rifiuti solidi classificati HP3, o HP15 riconducibile ad HP3, aventi punto di infiammabilità inferiore a 40 °C;
- 10.3 le operazioni di riduzione volumetrica di rifiuti con caratteristiche di pericolo HP2 o HP3 o HP15 (riconducibile ad HP2, HP3), o comunque che a giudizio del gestore presentano un residuo rischio di incendio, devono avvenire esclusivamente nell'area individuata con la sigla D in planimetria, di cui all'Allegato B al presente provvedimento;
- 10.4 nell'area individuata con la sigla D in planimetria di cui all'Allegato B al presente provvedimento, durante le operazioni di riduzione volumetrica di rifiuti con caratteristiche di pericolo HP2 o HP3 o HP15 (riconducibile ad HP2, HP3) non devono essere presenti rifiuti che non siano destinati alla riduzione volumetrica;
- 10.5 gli adeguamenti volumetrici devono avvenire secondo le modalità definite al PMC/PGO, di cui al punto 19, con particolare riferimento ai rifiuti caratterizzati da HP1, HP2, HP3 e agli imballaggi che hanno contenuto tali rifiuti;
- 10.6 è vietata la riduzione volumetrica in carenza o in assenza di informazioni sufficienti in merito al pericolo di infiammabilità del rifiuto;
- 10.7 nell'area individuata con la sigla B in planimetria di cui all'Allegato B al presente provvedimento l'operazione di riduzione volumetrica può essere condotta esclusivamente mediante pressa;

#### Produzione di materiale che cessa la qualifica di rifiuto (EoW)

11. di stabilire che i rifiuti destinati alla produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006, devono essere recuperati in base alle seguenti prescrizioni:

- 11.1 il recupero di rifiuti a matrice plastica [R3] deve essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui ai punti 6.1 o 6.2 dell'All.1 Suball. 1 del D.M.05.02.1998;
- 11.2 il recupero di rifiuti a matrice legnosa [R3] deve essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui al punto 9.2 dell'All.1 Suball. 1 del D.M.05.02.1998;
- 11.3 il recupero di rifiuti a matrice cartacea [R3] deve essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui al punto 1.1 dell'All.1 Suball. 1 del D.M.05.02.1998;
- 11.4 il recupero di rifiuti a matrice tessile [R3] deve essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui ai punti 8.4 o 8.9 dell'All.1 Suball. 1 del D.M.05.02.1998;
- 11.5 il recupero dei rifiuti destinati alla produzione di metalli [R4] deve essere effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dai regolamenti comunitari pertinenti (regolamento (UE) n. 333/2011 e regolamento (UE) n.715/2013); qualora il recupero avvenga a partire da rifiuti non previsti dai regolamenti comunitari, deve essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni tecniche impartite nei pertinenti punti dell'All.1 Suball. 1 del D.M.05.02.1998;

- 11.6 il recupero di rifiuti a matrice vetrosa [R5] deve essere effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1179/2012;
- 11.7 il recupero di rifiuti a matrice inorganica per la produzione di inerti [R5] deve essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni tecniche impartite al punto 7.1 dell'All.1 Suball. 1 del D.M.05.02.1998;
- 11.8 le attività, i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti devono essere condotti in conformità, per quanto di pertinenza, alle migliori tecniche disponibili applicabili individuate dal D.M. del 29.01.2007;
- 11.9 qualora le caratteristiche qualitative degli EoW, come previste dai regolamenti comunitari o dal D.M. 05.02.1998, non siano conseguibili mediante i trattamenti previsti nell'installazione, le medesime caratteristiche devono essere possedute dai rifiuti al momento del loro ingresso in installazione;
- 11.10 la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare sui materiali che cessano la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter, del d.lgs. n. 152/2006 e i criteri per la valutazione delle non conformità sono indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al successivo punto 19 del presente provvedimento;
- 11.11 restano sottoposti al regime dei rifiuti i beni e i prodotti ottenuti dalle attività di recupero che non presentano le suddette caratteristiche o, in ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;

#### Operazioni di miscelazione

12. di stabilire che le operazioni di miscelazione non vietate dal comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006 vanno condotte nel rispetto delle seguenti modalità operative e gestionali:
  - 12.1 ai sensi dell'art. 187, co. 2, lett. a) e dell'art. 177, co. 4 del d.lgs. n. 152/2006, la miscelazione deve essere effettuata in condizioni di sicurezza, ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti ad eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
  - 12.2 le operazioni di miscelazione sono condotte sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto individuato ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 3/2000, il quale dovrà sempre verificare ed attestare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di miscelazione;
  - 12.3 le operazioni di miscelazione devono essere effettuate nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del d.lgs. n. 152/2006 garantendo, in particolare, che siano mantenute le caratteristiche di recuperabilità dei rifiuti originari;
  - 12.4 dalle registrazioni obbligatorie delle movimentazioni dei rifiuti, previste dall'art. 188-bis, co. 2 del d.lgs. n. 152/2006, si dovrà poter risalire – ai sensi del comma 1 del medesimo articolo - alle partite originarie che hanno generato il rifiuto;
  - 12.5 ogni singola partita di rifiuti derivante dalla miscelazione deve essere caratterizzata; tale caratterizzazione deve comprendere, ove necessario, anche le specifiche analisi prima dell'avvio al relativo impianto di smaltimento o recupero; a tal proposito si ricorda che il Gestore, relativamente alle miscele in uscita, ai sensi dell'art. 183, co. 1, lett. f) del d.lgs. n. 152/2006, è qualificato come "produttore dei rifiuti" e che, come tale, deve effettuare tutti i necessari accertamenti atti a classificare compiutamente i rifiuti prodotti ed a garantirne il corretto avvio ai successivi impianti di destinazione;
  - 12.6 le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero definitivi; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di recupero con operazioni classificate da R12 a R13 dell'Allegato C alla Parte IV del d.lgs. n. 152/06, e ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell'Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/06; possibili deroghe devono essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati;

- 12.7 la codifica “CER” delle miscele deve essere individuata nel capitolo 19;
- 12.8 non è ammissibile – ai sensi dell’art. 181, co. 4 del d.lgs. n. 152/2016 - la diluizione degli inquinanti, attraverso la miscelazione o l’accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di rendere i rifiuti compatibili ad una destinazione di recupero di materia; l’accorpamento e la miscelazione di rifiuti destinati a recupero devono essere effettuate solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per lo specifico destino, con particolare riferimento alle caratteristiche di pericolosità e alla cessione di inquinanti per lisciviazione, qualora, ad esempio, il successivo recupero riguardi l’utilizzo in agricoltura o la produzione di oggetti/sostanze che saranno successivamente utilizzati sul suolo, nel suolo o nell’ambiente in generale;
- 12.9 la miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica – ai sensi dell’art. 6, co. 2 del d.lgs. n. 36/2003 - deve essere effettuata solo nel caso in cui siano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se le singole partite di rifiuto posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica;
13. di stabilire che le operazioni di miscelazione autorizzate in deroga al comma 1 dell’art. 187 del d.lgs. n. 152/2006 devono avvenire nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
- 13.1 le operazioni di miscelazione, comprese quelle tra partite di rifiuti derivanti da trattamenti diversi effettuati presso l’installazione, devono avvenire previo accertamento preliminare di “fattibilità” sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell’impianto, sulla scorta di adeguate verifiche sulla natura e compatibilità dei rifiuti e delle loro caratteristiche chimico-fisiche; il Tecnico Responsabile deve provvedere ad evidenziare l’esito positivo delle verifiche riportandolo su apposite schede di registrazione; dette registrazioni dovranno essere datate, numerate in maniera univoca e progressiva e riferite alla specifica verifica di compatibilità effettuata sui rifiuti destinati ad essere miscelati; ciascuna attestazione, numerata e datata progressivamente, deve essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo per almeno cinque anni;
- 13.2 non sono ammesse operazioni di miscelazione su rifiuti caratterizzati da HP1 o HP15 riconducibile ad HP1;
- 13.3 le operazioni di miscelazione di rifiuti con caratteristiche di pericolo HP2 o HP3 o HP15 (riconducibile ad HP2, HP3), o comunque che a giudizio del gestore presentano un residuo rischio di incendio, devono avvenire esclusivamente nell’area individuata con la sigla D in planimetria, di cui all’Allegato B al presente provvedimento, ad eccezione dei rifiuti liquidi contenuti COV per i quali la miscelazione e il travaso devono avvenire in area C;
- 13.4 i quantitativi di rifiuti di cui al punto precedente sottoposti all’operazione di miscelazione in area D, non devono superare il limite di 60 tonnellate al giorno e devono avvenire per lotto chiuso; la caratterizzazione, eventualmente anche analitica, deve essere rappresentativa del lotto lavorato, conseguentemente non è ammissibile l’operazione di miscelazione su rifiuti che abbiano già subito operazioni di miscelazione presso l’installazione o presso impianti terzi;
- 13.5 nell’area individuata con la sigla D in planimetria di cui all’Allegato B al presente provvedimento, durante le operazioni di miscelazione di rifiuti con caratteristiche di pericolo HP2 o HP3 o HP15 (riconducibile ad HP2, HP3) non devono essere presenti rifiuti che non siano destinati alla miscelazione;
- 13.6 la codifica “CER” delle miscele in deroga, deve essere individuata dal capitolo 19 – ad eccezione degli oli – con caratteristiche di rifiuto “pericoloso”;
- 13.7 le miscele di oli usati devono essere effettuate nel rispetto della gerarchia di cui all’art. 216-bis, c.3, del d.lgs. n. 152/2006, privilegiando la rigenerazione e, subordinatamente, la combustione, tra rifiuti che rispettano le soglie per i parametri che qualificano gli oli usati ai diversi destini di recupero, come individuate nelle tabelle del capitolo C del documento sulle BAT “Gestione dei rifiuti - Rigenerazione degli oli usati”, di cui al DM del 29.01.2007;



- 13.8 la Ditta è tenuta ad attribuire alle miscele pericolose in uscita, ai sensi dell'art. 184, c. 5-ter, la sommatoria delle caratteristiche di pericolo possedute dai rifiuti in ingresso;
- 13.9 non sono ammesse operazioni di miscelazione di rifiuti caratterizzati da HP2, HP3, HP15 (riconducibile ad HP2 e HP3) tra loro;
- 13.10 la miscelazione dei rifiuti caratterizzati da HP2, o HP15 riconducibile ad HP2, deve avvenire con le modalità previste nel PMC/PGO di cui al punto 19, anche con riferimento ai relativi imballaggi;
- 13.11 è vietato miscelare rifiuti liquidi caratterizzati da HP2, o HP15 riconducibile ad HP2, con rifiuti solidi;
- 13.12 la miscelazione dei rifiuti caratterizzati da HP3, o HP15 riconducibile ad HP3, deve avvenire con le modalità previste nel PMC/PGO di cui al punto 19, anche con riferimento ai relativi imballaggi;
- 13.13 è vietato miscelare rifiuti liquidi caratterizzati da HP3, o HP15 riconducibile ad HP3, con rifiuti solidi; è vietato miscelare rifiuti solidi classificati HP3, o HP15 riconducibile ad HP3, aventi punto di infiammabilità inferiore a 40 °C;
- 13.14 è vietata la miscelazione in carenza o in assenza di informazioni sufficienti in merito al pericolo di infiammabilità del rifiuto;
- 13.15 la Ditta è tenuta a comunicare alla Regione del Veneto, entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, i gruppi di miscelazione dei rifiuti, individuando le finalità dell'attività di miscelazione, con particolare riferimento alle tipologie impiantistiche destinatarie delle miscele e i rifiuti coinvolti, in termini di CER, caratteristiche merceologiche e chimico-fisiche; la proposta della Ditta è sottoposta ad istruttoria da parte della Regione del Veneto; in assenza di una proposta da parte della Ditta, ovvero nelle more della conclusione dell'istruttoria relativa alla proposta presentata dalla Ditta, si applicano, per i CER espressamente autorizzati alla miscelazione in allegato A al presente provvedimento e ferme restando le prescrizioni specifiche previste per la miscelazione, i gruppi di cui all'Allegato II della documentazione di progetto di cui alla DGR n. 1112/2009, come integrato dalla comunicazione della Ditta del 05.11.2013 (prot. reg. n. 492055 del 13.11.2013);

#### Trattamento chimico-fisico: stabilizzazione

14. di stabilire che le operazioni di stabilizzazione devono avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - 14.1 il trattamento di stabilizzazione (anche parziale), così come definita ai sensi dell'allegato alla Decisione 2014/955/UE, che modifica la Decisione 2000/532/CE, deve essere condotto in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida per l'individuazione e l'utilizzo delle BAT, di cui al D.M. del 29.01.2007 (pubblicato in data 07.06.2007 nel S.o. alla G.U. Serie Generale - n. 130), per il trattamento chimico fisico dei rifiuti solidi, in particolare al capitolo E2;
  - 14.2 il trattamento dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili applicabili; in particolare le caratteristiche ambientali (contenuto di contaminanti e/o cedibilità degli stessi) dei rifiuti non devono essere ottenute mediante pratiche fondate sulla mera diluizione, come precisato nelle BAT specifiche, relative al trattamento chimico-fisico dei rifiuti solidi, cap. E 2.1.4, fermo restando il divieto di cui all'art. 6, comma 2 del d.lgs. 36/2003;
  - 14.3 il rifiuto da trattare deve essere caratterizzato attraverso la procedura di "omologa", corredata di adeguate e documentate verifiche analitiche specifiche (analisi sul tal quale ai fini della corretta classificazione e dell'ammissibilità in discarica, test di cessione ai fini dell'ammissibilità in discarica) e la sua trattabilità deve essere accertata in ingresso, anche in relazione ai contaminanti da stabilizzare, dal Responsabile Tecnico, che per ogni partita di rifiuti dovrà compilare le apposite schede previste nel PGO;
  - 14.4 fermo restando quanto espresso al punto 14.2, il responsabile tecnico accerta con adeguate e documentate verifiche analitiche la possibilità di stabilizzare congiuntamente partite di rifiuti con differente codice CER e differenti caratteristiche di pericolo, sulla base della presenza contemporanea di contaminanti sensibili al medesimo trattamento e, qualora necessario,

pretrattamento; tale trattamento deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili, anche con riferimento alla compatibilità dei rifiuti e alla sicurezza;

- 14.5 la possibilità di sottoporre a trattamento di stabilizzazione una massa omogeneizzata composta da rifiuti diversi (il cd. 'mix'), come espresso al punto precedente, deve considerarsi estesa anche alle miscele di rifiuti in ingresso all'installazione e prodotte fuori sito, per le quali la Ditta è tenuta ad acquisire dettagliate informazioni, comprensive dei codici CER e delle informazioni analitiche inerenti le caratteristiche di pericolo e la cedibilità di inquinanti dei rifiuti che hanno generato la miscela;
- 14.6 è consentito il trattamento di stabilizzazione congiunto tra rifiuti pericolosi e non pericolosi esclusivamente qualora i rifiuti non pericolosi, che rispettano già all'ingresso i criteri di accettabilità in discarica, siano utilizzati in sostituzione di additivi (intesi come reagenti, leganti, modificatori, etc.); tali casi dovranno essere adeguatamente motivati, con documentazione tecnica e analitica;
- 14.7 il processo deve avvenire sotto la supervisione del Responsabile Tecnico, il quale attesta, nelle schede di trattamento, le tipologie e le quantità di rifiuti trattati e di additivi utilizzati; le attestazioni, numerate e datate progressivamente, dovranno essere tenute a disposizione delle autorità di controllo per almeno cinque anni;
- 14.8 il rifiuto posto in maturazione deve essere sempre riconducibile alle partite singolarmente trattate; ciascun lotto deve essere inviato a smaltimento finale singolarmente e non miscelato con frazioni di lotti successivi o precedenti;
- 14.9 il rifiuto in uscita dal trattamento deve essere caratterizzato e deve essere verificata l'efficacia del processo di stabilizzazione, ossia la trasformazione dei composti responsabili della pericolosità, alla luce delle informazioni riportate nelle schede di trattamento, anche mediante strumentazione analitica (ad esempio XRD);
- 14.10 al rifiuto in uscita, sulla base della caratterizzazione di cui al punto precedente, potrà essere assegnato il codice CER 190305 o, qualora la stabilizzazione sia avvenuta solo parzialmente, il CER 190304\*;
- 14.11 nei casi in cui non sia raggiunta la finalità del trattamento, il lotto in uscita dovrà essere considerato non conforme e segnalato con apposita cartellonistica; lo stesso potrà essere ritrattato previa compilazione di una ulteriore scheda di trattamento, nella quale dovranno essere indicate anche le possibili cause della non conformità e le azioni correttive che si intendono adottare; il codice CER da attribuire nell'eventualità di lotti non conformi è quello pericoloso relativo alle miscele di rifiuti

#### Trattamento chimico-fisico: immobilizzazione/ solidificazione

15. di stabilire che le operazioni di stabilizzazione devono avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 15.1 il trattamento di solidificazione, così come definita ai sensi dell'allegato alla Decisione 2014/955/UE che modifica la Decisione 2000/532/CE, e di immobilizzazione, tesi alla riduzione e/o eliminazione del rilascio dei contaminanti nell'eluato per lisciviazione, devono essere condotti in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida per l'individuazione e l'utilizzo delle BAT, di cui al D.M. del 29.01.2007 (pubblicato in data 07.06.2007 nel S.o. alla G.U. Serie Generale - n. 130), per il trattamento chimico fisico dei rifiuti solidi, in particolare al capitolo E2;
- 15.2 il trattamento dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili applicabili; in particolare le caratteristiche ambientali (contenuto di contaminanti e/o cedibilità degli stessi) dei rifiuti non devono essere ottenute mediante pratiche fondate sulla mera diluizione, come precisato nelle BAT specifiche, relative al trattamento chimico-fisico dei rifiuti solidi, cap. E 2.1.4, fermo restando il divieto di cui all'art. 6, comma 2 del d.lgs. 36/2003;
- 15.3 il rifiuto da trattare deve essere caratterizzato attraverso la procedura di "omologa" corredata di adeguate e documentate verifiche analitiche specifiche (analisi sul tal quale ai fini dell'ammissibilità in discarica, nonché della corretta classificazione nel caso di codici a specchio, e test di cessione ai

fini dell'ammissibilità in discarica) e la sua trattabilità deve essere accertata in ingresso, anche in relazione ai contaminanti da immobilizzare, dal Responsabile Tecnico, che per ogni partita di rifiuti dovrà compilare le apposite schede previste nel PGO;

- 15.4 fermo restando quanto espresso al punto 15.2, il Responsabile Tecnico accerta, con adeguate e documentate verifiche analitiche, la possibilità di trattare congiuntamente partite di rifiuti con differente codice CER, o differenti caratteristiche di pericolo qualora i rifiuti siano pericolosi, sulla base della presenza contemporanea di contaminanti sensibili al medesimo trattamento e, qualora necessario, pretrattamento; il tutto deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili, anche con riferimento alla compatibilità dei rifiuti e alla sicurezza;
- 15.5 la possibilità di sottoporre a trattamento una massa omogeneizzata composta da rifiuti diversi (il cd. 'mix'), come espresso al punto precedente, deve considerarsi estesa anche alle miscele di rifiuti in ingresso all'installazione e prodotte fuori sito, per le quali la Ditta è tenuta ad acquisire dettagliate informazioni, comprensive dei codici CER e delle informazioni analitiche inerenti le caratteristiche di pericolo e la cedibilità di inquinanti dei rifiuti che hanno generato la miscela;
- 15.6 non è consentito il trattamento di immobilizzazione o solidificazione congiunto tra rifiuti pericolosi e non pericolosi fatto salvo l'utilizzo di rifiuti non pericolosi come additivi, fattispecie che deve essere motivata e della quale deve essere tenuta apposita registrazione;
- 15.7 il processo deve avvenire sotto la supervisione del Responsabile Tecnico, il quale attesta, nelle schede di trattamento, le tipologie e le quantità di rifiuti trattati e di additivi utilizzati; le attestazioni, numerate e datate progressivamente, dovranno essere tenute a disposizione delle autorità di controllo per almeno cinque anni;
- 15.8 il rifiuto posto in maturazione deve essere sempre riconducibile alle partite singolarmente trattate; ciascun lotto deve essere inviato a smaltimento finale singolarmente e non miscelato con frazioni di lotti successivi o precedenti;
- 15.9 il rifiuto in uscita dal trattamento deve essere caratterizzato e deve essere verificata l'efficacia del processo di immobilizzazione o di solidificazione, anche alla luce delle informazioni riportate nelle schede di trattamento;
- 15.10 al rifiuto in uscita, sulla base della caratterizzazione di cui al punto precedente, potrà essere assegnato:
  - a) per il trattamento di rifiuti non pericolosi: il codice CER 190305 o, in caso di solidificazione, il codice CER 190307;
  - b) per il trattamento di rifiuti pericolosi: il codice CER 190304\* o, in caso di solidificazione, il codice CER 190306\*;
- 15.11 nei casi in cui non sia raggiunta la finalità del trattamento, il lotto in uscita dovrà essere considerato non conforme e segnalato con apposita cartellonistica; lo stesso potrà essere ritrattato previa compilazione di una ulteriore scheda di trattamento, nella quale dovranno essere indicate anche le possibili cause della non conformità e le azioni correttive che si intendono adottare; il codice CER da attribuire eventualmente al lotto non conforme è 190204\* o 190203;
- 15.12 ai fini dell'attribuzione del codice CER relativo ai rifiuti solidificati, la Ditta dovrà inserire nel PMC/PGO una proposta per la verifica delle caratteristiche del rifiuto solidificato in uscita, con particolare riferimento alle prove di porosità, permeabilità e durezza;

Processo congiunto di stabilizzazione e immobilizzazione / solidificazione

16. di consentire che il responsabile tecnico valuti, caso per caso e in forma documentata, sulla base degli esiti dell'omologa e delle verifiche specifiche, di procedere alla stabilizzazione di rifiuti pericolosi congiuntamente al processo di immobilizzazione (o di solidificazione), nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 16.1 il processo congiunto di cui al punto precedente deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili, anche con riferimento alla compatibilità dei rifiuti e alla sicurezza e può essere svolto:
- a) su rifiuti pericolosi, anche con differenti CER e HP, che presentino le medesime problematiche di pericolosità e lisciviabilità sensibili al medesimo trattamento; al rifiuto in uscita, qualora il processo di stabilizzazione sia efficace e completo, può essere attribuito il codice CER 190305; qualora invece la trasformazione chimica dei contaminanti fosse parziale il CER 190304\*;
  - b) su rifiuti pericolosi e non pericolosi, che presentino le medesime problematiche di lisciviabilità sensibili al medesimo trattamento, congiuntamente solo nel caso in cui la finalità del trattamento sia la stabilizzazione completa; il codice CER del rifiuto in uscita è 190305;

Emissioni in atmosfera

17. di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi della Parte V Titolo I del d.lgs. n. 152/2006 per i punti di emissione indicati nella planimetria di cui all' Allegato B con il numero 2, 4, 6, fatto salvo il rispetto delle seguenti prescrizioni:

17.1 devono essere rispettati i seguenti valori limite di emissione:

n° Camino	Parametro	Limite (mg/Nm <sup>3</sup> )	
2	SOV	Classe I	3,5
		Classe II	14
		Classe III	105
		Classe IV	210
		Classe V	420
4	Polveri	105	
	SOV	Classe I	3,5
		Classe II	14
		Classe III	105
		Classe IV	210
Classe V		420	
6	Polveri	105	
	Nebbie oleose	105	
	SOV	Classe I	3,5
		Classe II	14
		Classe III	105
		Classe IV	210
Classe V		420	

per gli inquinanti non considerati nella presente tabella, fanno fede i limiti di emissione elencati nell'Allegato I, alla Parte V, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ridotti del 30%;

17.2 l'esercizio degli impianti di trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti dall'autorizzazione;

- 17.3 le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti all'atto della loro progettazione; le stesse dovranno inoltre essere documentate mediante registrazione degli interventi effettuati su apposito quaderno di manutenzione;
- 17.4 i camini denominati 2, 4 e 6 devono essere conformi alle prescrizioni delle specifiche norme tecniche (UNI EN 10169/2001 – UNI EN 13284-1/2003), in relazione agli accessi in sicurezza ed alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e tipologia d'inquinante e posizione degli stessi); quest'ultimo dovrà essere inoltre dotato di adeguate strutture fisse di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo in conformità alle norme di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 s.m.i., e d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (punto 3.5 Allegato VI alla Parte V);
- 17.5 la frequenza ed i metodi di campionamento e di analisi di autocontrollo da effettuare ai punti di emissione autorizzati sono quelli indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al punto 19 del presente provvedimento, salvo diversa indicazione degli organi preposti al controllo.
- 17.6 la frequenza di sostituzione dei dispositivi di captazione ed abbattimento degli inquinanti dei camini 2, 4 e 6, deve avvenire come previsto nelle procedure allegate al PMC, e con le tempistiche ivi indicate;
- 17.7 le misure di autocontrollo - per quanto riguarda i punti di emissione in atmosfera - devono essere effettuate secondo le seguenti condizioni:
- a. le misurazioni dei valori di emissione devono essere effettuate durante il funzionamento dell'impianto nelle condizioni più gravose;
  - b. per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e la durata dei prelievi devono essere seguite le indicazioni riportate nell'Allegato VI alla Parte V del D. Lgs. n. 152/2006;
  - c. per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, alla tipologia e quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel periodo di tempo interessato ai prelievi;
- 17.8 i sistemi di captazione ed abbattimento emissioni, devono essere mantenuti in buona efficienza e stato di funzionamento, nel rispetto delle prescrizioni riportate in seguito:
- a. le operazioni di manutenzione parziale e/o totale degli impianti di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi;
  - b. qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali; questi ultimi possono essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati;
  - c. l'esercizio degli impianti di trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti dall'autorizzazione;
- 17.9 entro 90 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, la Ditta deve presentare a Regione del Veneto, ARPAV, USSL, Provincia di Verona, Comune di Legnago, una proposta di valutazione/mitigazione delle emissioni diffuse prodotte, che sarà oggetto di presa d'atto da parte della Regione del Veneto, previa acquisizione del parere degli Enti competenti;

### Emissioni in acqua

18. di autorizzare, ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006, i seguenti scarichi:
- 18.1 SF1, delle acque meteoriche di prima pioggia di dilavamento dei piazzali, nella rete comunale fognaria delle acque nere, previo trattamento in impianto disoleatore/sedimentatore, nel rispetto dei limiti di cui alla Tabella 3 (scarico in rete fognaria), dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. n. 152/2006; al medesimo scarico confluiscono anche le acque reflue provenienti dai servizi igienici, a seguito di trattamento in vasca Imhoff;
  - 18.2 SF2, nella rete comunale fognaria delle acque bianche, delle acque meteoriche di seconda pioggia di dilavamento dei piazzali, nonché delle acque meteoriche di dilavamento dei tetti, per la componente non recuperata mediante apposita vasca di raccolta ai fini del riutilizzo in installazione; le acque di dilavamento dei tetti devono essere sottoposte ad analisi almeno una volta all'anno a seguito di un evento piovoso e, qualora l'analisi ne dimostri la contaminazione, devono essere assoggettate agli obblighi di cui all'art. 39 comma 1 delle Norme tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto;
  - 18.3 i limiti alle emissioni non devono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione.
  - 18.4 la frequenza ed i metodi di campionamento e di analisi da effettuare allo scarico sono quelli indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al punto 19 del presente provvedimento, salvo diversa indicazione degli organi preposti al controllo.

### PMC/PGO

19. di stabilire le seguenti prescrizioni relative al Piano di Monitoraggio e Controllo e Piano di Gestione Operativa:
- 19.1 entro 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento la Ditta deve presentare a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia di Verona e Comune di Legnago una versione aggiornata del PMC/PGO, inclusa la procedura per la gestione dei rifiuti caratterizzati da HP1, HP2, HP3 o HP15 riconducibile, sulla base delle modifiche introdotte dal presente provvedimento e di quanto rilevato e relazionato da ARPAV nel corso dei sopralluoghi e ispezioni; il PMC è valutato da ARPAV e Provincia di Verona ed è soggetto alla presa d'atto da parte della Regione del Veneto; ogni variazione del PMC/PGO deve essere concordata con ARPAV e comunicata alla Regione, alla Provincia di Verona e al Comune di Legnago;
  - 19.2 entro 90 giorni dall'emanazione degli indirizzi tecnici in materia di miscelazione di cui all'art. 17 del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, approvato con DCR n. 30 del 29.04.2015, il PMC/PGO deve essere adeguato alle prescrizioni ivi previste;
  - 19.3 la reportistica del PMC deve essere inviata a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia di Verona e Comune di Legnago;

### Ulteriori prescrizioni

20. di stabilire le seguenti ulteriori prescrizioni:
- 20.1 la Ditta è tenuta a comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Verona e ad ARPAV-DAP Verona, l'avvenuto rinnovo della certificazione UNI EN ISO 14001:2004 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa; la ditta è tenuta altresì a dare immediata comunicazione alla Regione Veneto e alla Provincia di Verona di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione;
  - 20.2 la Ditta è tenuta a presentare alla Regione del Veneto la verifica della sussistenza dell'obbligo di redazione della relazione di riferimento, ai sensi del D.M. n. 272/2014, entro 90 giorni dal rilascio dell'AIA di cui al presente provvedimento;

- 20.3 deve essere assicurata una regolare ispezione e manutenzione delle aree, dei cassoni, e delle pavimentazioni; le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita; se la capacità di contenimento, delle pavimentazioni o dei cassoni dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati;
  - 20.4 lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato e condotto in modo da consentire sempre l'agevole accesso per ispezioni e controlli da parte dell'autorità di controllo; nelle aree deve essere sempre garantita la transitabilità dei mezzi e la possibilità di raggiungere i contenitori depositati, ciò al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza interna, in specie ai fini antincendio;
  - 20.5 la Ditta deve dare tempestiva comunicazione a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia di Verona e Comune di Legnago, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'articolo 29-*decies*, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 152/2006;
  - 20.6 per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi devono rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Legnago (DPCM 14 novembre 1997);
  - 20.7 devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000;
  - 20.8 resta confermato quanto previsto in materia di garanzie finanziarie dalla D.G.R. n. 2721 del 29.12.2014;
  - 20.9 ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-*decies* commi 3 e 11-*bis*, del d.lgs. n.152/2006, l'ARPAV effettua – con oneri a carico del Gestore - le ispezioni previste dalla pianificazione annuale dei controlli;
  - 20.10 qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell'impianto deve essere comunicata a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia di Verona, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dell'interessato;
  - 20.11 in caso di chiusura dell'impianto, tutti i rifiuti presenti presso l'impianto devono essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e si deve procedere alle operazioni di ripristino dell'area in conformità con la destinazione urbanistica del sito;
21. di allegare al presente provvedimento:
- Allegato A: elenco dei rifiuti conferibili e operazioni;
  - Allegato B: planimetrie di layout;
22. di dare mandato alla Direzione Ambiente di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Ecologica Tredi S.r.l., al Comune di Legnago, alla Provincia di Verona, ad ARPAV Direzione Generale;
  23. di stabilire in 90 giorni dalla data di notifica alla Ditta Ecologica Tredi S.r.l del presente provvedimento, il termine per l'adeguamento alle prescrizioni ivi previste, con l'eccezione delle prescrizioni di cui ai punti 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.6, 10.7, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.9, 13.11, 13.13, 13.14, inerenti la gestione dei rifiuti a rischio di incendio ed esplosione, che si ritengono direttamente applicabili;
  24. di far salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti;
  25. di stabilire che il presente provvedimento chiude il procedimento finalizzato al riesame dell'AIA di cui al DSRA n. 9/2013, di cui alla comunicazione di avvio prot. reg. n. 274148 del 03.07.2015;
  26. di stabilire che il presente provvedimento sostituisce e revoca tutti i precedenti provvedimenti rilasciati alla Ditta Ecologica Tredi S.r.l. in materia di AIA;
  27. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;

28. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

*F.to Dott. Alessandro Benassi*